

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 31 del 29 Settembre 2014

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Approvate le modifiche ai modelli di certificati tipo - Adottato il nuovo modello per il rilascio di certificati in lingua inglese

Con **decreto ministeriale 18 settembre 2014**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state approvate le **modifiche ai modelli di certificati tipo**, al fine di adeguare gli stessi ad alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, anche in relazione alla nuova modulistica, a regime dal 1° aprile 2014 (Allegati A, B e C). In attuazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, è stato inoltre adottato il **modello per il rilascio di certificati camerali anche in lingua inglese** (Allegato D).

Adottato anche il nuovo **modello della ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa**, che va a sostituire quello approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 2012 (Allegato E).

In concomitanza è stata pubblicata anche la **Circolare n. 3674/C del 23 settembre 2014**, con la quale sono stati illustrati gli interventi legislativi che hanno reso necessario un adeguamento dei modelli oggi in uso e l'adizione del nuovo modello per il rilascio di certificati in lingua inglese.

Per scaricare il testo del decreto, dei suoi allegati e della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29a6av4>

2. ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ELENCO ENTI DI FORMAZIONE - In vigore dal 24 settembre 2014 le nuove modifiche apportate al D.M. n. 180/2010

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014, il **DECRETO 4 agosto 2014, n. 139**, recante "*Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010*".

Il decreto, **in vigore dal 24 settembre 2014**, si compone di **dieci articoli**, diretti a modificare o integrare le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010. Molte le novità.

Il nuovo decreto interviene anche sul **requisito del capitale minimo** per l'iscrizione dell'ente al registro del Ministero: per evitare l'utilizzo di società a capitale ridotto, viene stabilito che "il richiedente deve possedere **un capitale non inferiore a 10.000,00 euro**". Gli organismi non in regola avranno tempo fino al 21 gennaio 2015 per adeguarsi, pena la cancellazione dal registro o dall'elenco (artt. 4, 8 e 9, comma 1).

Per l'organismo iscritto viene previsto l'**obbligo di comunicare** al Ministero della Giustizia, **alla fine di ogni trimestre**, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi all'attività di mediazione svolta. Prevista la **sospensione**, da parte del responsabile, per

un periodo di **dodici mesi** dell'organismo che non ha comunicato i dati statistici e la **cancellazione** dal registro se l'organismo non invia i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi (artt. 3, 4 e 5).

Con l'aggiunta del **nuovo articolo 14-bis** al D.M. n. 180/2010, il mediatore **non potrà essere parte** ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso il quale è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo.

Eguale mente il mediatore **non potrà assumere** tale funzione qualora abbia in corso o abbia avuto rapporti professionali con una delle parti negli ultimi due anni, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza delle ipotesi di cui all'articolo 815, comma 1, nn. da 2 a 6, del Codice di procedura civile.

Infine, chi ha svolto l'incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non **dopo che siano decorsi due anni** dalla definizione del procedimento (art. 6).

Raddoppia l'importo delle «spese di avvio» per le **liti di valore superiore a euro 250.000**: ciascuna parte sarà tenuta a versare **80 euro** (+ IVA) anziché le attuali 40 euro (+IVA), oltre alle spese vive documentate (art. 7).

Il **monitoraggio** statistico dei procedimenti di mediazione, svolti presso gli organismi medesimi da parte del Ministero, sarà effettuato non più annualmente ma ogni **sei mesi** (art. 11).

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni – Le camere arbitrali e gli uffici di conciliazione ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36>

3. ORGANISMI DI MEDIAZIONE ED ELENCO ENTI DI FORMAZIONE - Informatizzazione del registro - Si parte dal 3 novembre 2014

A decorrere dal 3 novembre 2014, le domande di iscrizione degli organismi di mediazione ed enti di formazione dovranno essere presentate solo in modalità telematiche.

Questo è quanto è stato comunicato dal Ministero della Giustizia con **Circolare del 18 settembre 2014**.

Al fine di dare attuazione all'art. 3, comma 5, del D.M. 18 ottobre 2010, nel quale si prevede che la gestione del registro avvenga con modalità informatiche, e dell'art. 5, del medesimo decreto, nel quale si prevede che la domanda di iscrizione e i relativi allegati vengano trasmessi al Ministero anche in via telematica, è stato, infatti, realizzato un sistema informatico che comporterà l'utilizzo della modalità informatica anche per quanto riguarda la richiesta di nuova iscrizione di un organismo di mediazione o di un ente di formazione, ovvero di modifica dei dati già trasmessi.

Considerato che in una prima fase temporanea viene prevista la **coesistenza dei due sistemi** (cartaceo e digitale), la circolare ha fornito alcune direttive, che riguardano:

- a) *la presentazione di nuove domande di iscrizione;*
- b) *la richiesta di modifiche da parte di un organismo e gli enti già iscritti nel registro e nell'elenco;*
- c) *gli adempimenti per tutti gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti alla data del 2 novembre 2014.*

A far data **dal 1° marzo 2015**, nella pagina web del sito del Ministero della Giustizia, alla voce Registro organismi di Mediazione ed Elenco enti di formazione, saranno presenti i soli organismi che avranno provveduto ad inoltrare all'amministrazione tutti i dati mediante il sistema informatico.

La tras migrazione dei dati su tale sistema comporterà la visualizzazione di un nuovo registro e di un nuovo elenco che si andranno a popolare via via che gli organismi e gli enti si iscriveranno.

Per scaricare il testo della circolare del Ministero della Giustizia clicca sul link riportato sotto.

LINK:

https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_1_8&contentId=SDC1059947

4. L. N. 116/2014 - SRL senza sindaci e revisori - Osservazioni critiche dall'Accademia Romana di Ragioneria

Il Legislatore non ha valutato le conseguenze derivanti da un minore controllo sulla gestione delle Società a responsabilità limitata, comportando un aumento dei rischi di crisi per le stesse e un minore affidamento da parte di coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti e interessati a tale tipo societario.

Venendo, infatti, a mancare l'organo deputato alla vigilanza sulla gestione, alla prevenzione dei rischi e alla tempestiva segnalazione delle situazioni di crisi, si indebolisce il sistema imprenditoriale e si mina il suo corretto funzionamento e l'affidabilità da parte di terzi.

È questa la tesi sostenuta dall'Accademia Romana di Ragioneria nella nota operativa n. 12/2014, nella quale vengono ripercorse le recenti modifiche normative introdotte rispetto alla disciplina dei **controlli societari** delle **società a responsabilità limitata**.

Ricordiamo che con l'art. 20, comma 8, della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/20141 (c.d. "Decreto Competitività"), si è proceduto all'abrogazione del comma 2, dell'art. 2477 C.C., cancellando, di fatto; la **nomina obbligatoria del revisore unico** e, laddove previsto dallo Statuto, del **collegio sindacale** nelle S.r.l., anche in presenza di un **capitale sociale superiore** a quello minimo stabilito per le S.p.a. (che è stato recentemente ridotto da 120.000,00 a 50.000,00 euro).

Nelle S.r.l. (e nelle società cooperative) viene pertanto a scomparire qualsiasi relazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione dell'organo di controllo.

Le ipotesi in cui persiste l'obbligo di nomina dell'organo di controllo restano soltanto quelle indicate all'art. 2477 comma 3, ossia:

- a) *S.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) *S.r.l. controllante una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) *S.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei seguenti limiti previsti dall'art. 2435-bis, comma 1.*

Se, da un lato, la nuova disciplina è dettata in un'ottica di **riduzione dei costi** delle imprese, dall'altro, è innegabile come il ruolo rivestito dall'organo di controllo, posto a garanzia del rispetto della normativa civilistica e fiscale, rappresenti un presidio sulla **corretta governance aziendale**, a tutela tanto della compagine sociale quanto degli altri portatori di interesse.

La presenza dell'Organo di Controllo rappresenta, ed ha sempre rappresentato, un **garante del rispetto della normativa sia civilistica che fiscale** e, quindi, di buona gestione societaria a tutela di tutti i soggetti coinvolti e interessati a tale tipo di società.

[Per scaricare il testo della nota operativa n. 12/2014 clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29af12z>

[Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Società di capitali – Collegio sindacale – Revisore ...](#)

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=187>

5. D.L. N. 133/2014 - Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri - Definite le condizioni di esercizio dei "Condhotel"

Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con un apposito decreto, saranno definite le condizioni di **esercizio dei "Condhotel"**.

Si tratta di esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

Con lo stesso decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale. In ogni caso, il vincolo di destinazione potrà essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Questo è quanto viene previsto all'**art. 31 del D.L. n. 113/2014** (c.d. "Sblocca Italia"), attraverso il quale vengono così recuperate le misure per la promozione dei "condhotel", già previste nel D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014 (c.d. "Decreto Competitività"), ma poi cancellate.

Si tratta di **strutture ricettive che uniscono il servizio degli alberghi alla tipologia degli alloggi residenziali**. Questo consentirà ai proprietari di "hotellerie" che utilizzano normali appartamenti nei centri cittadini, **di rimuovere il vincolo che gli imponeva la destinazione alberghiera** agli immobili che così potranno entrare nel mercato immobiliare residenziale. **Unico vincolo:** che gli appartamenti in questione non superino i 40 metri quadrati.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 133/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

6. D.L. N. 133/2014 - “Marina Resort” equiparate alle strutture ricettive all’aria aperta

Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e **fino al 31 dicembre 2014**, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **rientrano nelle strutture ricettive all’aria aperta.**

Questo è quanto viene previsto all’**art. 32 del D.L. n. 113/2014** (c.d. “Sblocca Italia”).

Nelle **strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità all’ormeggio** potrà così essere applicata l’**IVA ridotta al 10%**, da sempre vigente per tutti gli altri segmenti del turismo.

Per la nautica da diporto è un importante passo avanti verso il **riconoscimento del turismo nautico.**

Tale norma è **valida per il solo 2014**, in attesa di trovare, con la prossima Legge di Stabilità, le risorse necessarie per renderla stabile.

Allo stato attuale, i porti sono le uniche strutture ricettive turistiche che la legge italiana non riconosce come tali, pur offrendo spazi dove gli utenti possono pernottare, come avviene (fatte le debite proporzioni) nei campeggi. Basterebbe riconoscere il semplice principio per cui un posto barca utilizzato a fini diportistici, dal punto di vista giuridico, è da equiparare a una camera d’albergo o a una piazzola in campeggio o a qualsiasi altra struttura ricettiva turistica.

Ad oggi sono solo tre le Regioni che hanno legiferato in materia, riconoscendo i **“Marina Resort”** quali strutture ricettive allestite dentro stalli ad hoc nei porticcioli turistici per fornire alle imbarcazioni servizi di tipo alberghiero: **Friuli Venezia Giulia** (L.R. n. 2/2002, artt. 67 e 68), **Emilia Romagna** (legge comunitaria 7/2014, art. 66) e **Liguria** (legge approvata dalla Giunta regionale).

Disegni di legge sono in discussione anche presso le Regioni **Sicilia** e **Sardegna**.

Segnaliamo, infine, che al Senato è stato presentato, il 4 aprile 2014, un **disegno di legge (n. 1443)**, d’iniziativa del senatore Di Biagio, che prevede modifiche al D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA turistica, prevedendo anche per il settore nautico l’IVA del 10% (anziché di quella attuale del 22%).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 133/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

7. COOPERATIVE - Unificati i termini per il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio

Il versamento della **quota del 3% degli utili di esercizio** dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire **entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.**

Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il **decreto 23 luglio 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2014.

Ricordiamo che, in precedenza, il termine per il pagamento del 3% degli utili di esercizio era fissato al **“30 ottobre dell’anno in cui era stato approvato il bilancio di esercizio”** (D.M. 11 ottobre 2004) e, nel caso delle società cooperative il cui esercizio non coincideva con l’anno solare il termine era di **“90 giorni dall’approvazione del bilancio”** (D.M. 1° dicembre 2004).

Con il nuovo decreto, il Ministero, semplificando notevolmente sia le procedure di pagamento che di accertamento, ha unificato i termini per il pagamento del 3% degli utili di esercizio **per tutte le tipologie di società cooperative**, stabilendo che lo stesso deve avvenire **“entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio”**.

Tali contributi vengono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate mediante versamento sul **modello F24** utilizzando il **codice tributo «3012»** - denominato: «*Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992*».

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d’impresa – Società cooperative – I fondi mutualistici.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=185>

8. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

1) La risoluzione n. 101224 del 17 maggio 2014 risponde al quesito in merito alla possibilità di **proroghe alle sospensioni** che si protraggono oltre il termine stabilito dall'art. 64, comma 8, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che è di 12 mesi.

2) La risoluzione n. 101227 del 27 maggio 2014 reca precisazioni in merito alla possibilità dell'invio, contestuale a ComUnica, della dichiarazione di conformità che l'Agenzia per le imprese rilascia a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate sulla SCIA.

Il Ministero ricorda che a tali Agenzie **non è consentito asseverare i requisiti di impresa artigiana**.

3) La risoluzione n. 101229 del 27 maggio 2014, risponde a richieste di informazioni in merito all'attività di sviluppo di programmi software per elaboratori elettronici da parte di una società, che verrebbero poi distribuiti on-line a soggetti professionali con partita IVA.

4) La risoluzione n. 101231 del 27 maggio 2014 reca chiarimenti in merito al concetto di "**pastigliaggi**", stante anche la nota ministeriale del 15 ottobre 2007, n. 16490, che ha ricondotto i "*pastigliaggi*" all'interno dei generi alimentari non deperibili e nello specifico se rientrino nella categoria dei "*pastigliaggi*" i **gelati alla soia preconfezionati**.

5) La risoluzione n. 101242 del 27 maggio 2014, risponde al quesito di un Comune che ha richiesto informazioni in ordine all'ammissibilità dell'attività di **noleggior di autoveicoli senza conducente in modalità telematica**. In particolare, il Comune ha chiesto se una società può svolgere tale attività attraverso un sito internet, utilizzando un posteggio a pagamento presso un garage di terzi e provvedendo, quindi, alla consegna dei veicoli presso il domicilio dei clienti, non effettuando alcuna attività in sede fissa né di ricezione del pubblico e, infine, se può esercitare tale attività presentando una semplice SCIA.

6) La risoluzione n. 107841 del 10 giugno 2014 fornisce chiarimenti in ordine alla modalità di **vendita dei propri prodotti da parte di un imprenditore agricolo**, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese e che esercita l'attività nell'androne del portone di accesso alla propria abitazione, fuori dal fondo di produzione e senza alcun titolo autorizzatorio. Quale tipo di sanzione applicare?

7) La risoluzione n. 108496 dell'11 giugno 2014 fornisce chiarimenti relativamente al caso di un **titolare di impianto self service che tende a prestare assistenza agli automobilisti** che si riforniscono autonomamente con tale modalità anche durante l'orario di apertura dell'impianto.

8) La risoluzione n. 108679 del 17 giugno 2014 reca chiarimenti in merito all'**orario che sono tenuti a rispettare i distributori di carburanti** presenti all'interno di un territorio comunale con riferimento al quale un'apposita ordinanza sindacale stabilisce gli orari di apertura e di chiusura degli impianti, nonché i turni di riposo relativi alla giornata del sabato e alle giornate festive.

9) La risoluzione n. 114972 del 23 giugno 2014 reca chiarimenti in merito alla **competenza alla verifica dei requisiti soggettivi in materia di commercio all'ingrosso** modificando una posizione che era stata assunta con precedente nota del 6 ottobre 2010 n. 135873.

Allo stato attuale, due sono gli istituti applicabili ai fini dell'avvio di un'attività: la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la Comunicazione. Pertanto un soggetto che intende avviare un'attività di ingrosso può utilizzare la Comunicazione Unica, indicando il settore di attività e autocertificando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, che sono solo quelli di onorabilità, in quanto quelli professionali sono previsti solo per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

Spetterà alla Camera di Commercio che riceve la comunicazione verificare il possesso dei requisiti e trasmettere le notizie relative alle attività di commercio all'ingrosso ai Comuni che ne facessero eventualmente richiesta.

Per scaricare il testo delle risoluzioni ministeriali riportate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29a5rn6>

9. ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - La Camera ha approvato una proposta di legge che abolisce le liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti

La Camera dei Deputati ha approvato, in data 25 settembre 2014, una **proposta di legge (C 750)**, la quale, apportando modifiche all'articolo 3 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n.

248/2006, si propone di **riconduurre la competenza legislativa e la potestà regolamentare nel settore del commercio alle Regioni e agli Enti locali**, ai quali spetta il compito della pianificazione della turnazione delle festività lavorative che non ricada pesantemente sui diritti dei lavoratori ma che tuteli contemporaneamente i diritti dei consumatori.

L'ambito di applicazione delle disposizioni proposte è determinato con riferimento **a tutti gli esercizi commerciali**, evitando le distinzioni previste per le attività di somministrazione dalla riforma del commercio, di cui al D.Lgs. n. 114/1998.

Si provvede quindi all'**abolizione delle liberalizzazioni** introdotte dal Governo Monti (*D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, art. 31*), **con il ripristino della situazione precedente**, con un ritorno alla liberalizzazione completa **per i soli esercizi ricadenti nei comuni a carattere turistico**.

In tutte le altre zone saranno le Regioni, di comune accordo con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, a definire un piano delle aperture domenicali e festive che preveda, in ogni comune, un 25 per cento degli esercizi aperti per settore merceologico, nonché un numero massimo di dodici festività lavorative annue per singolo esercizio commerciale.

Prevista la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un **"Osservatorio"**, con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge.

La proposta di legge passerà ora all'esame del Senato (S 1629).

[Per scaricare il testo della proposta di legge clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0003060.pdf

10. ATTIVITA' REGOLAMENTATE SOGGETTE A SCIA - Per l'Agenzia delle Entrate niente tassa sulle concessioni governative e niente imposta di bollo - Diverso in parte il parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Il presupposto per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative, di cui all'art. 22, n. 8, della Tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 **non sorge qualora, a seguito dell'inoltro della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), non scaturisca alcuna iscrizione in un albo, elenco o registro che risulti abilitante per l'esercizio dell'attività.**

Dunque, nel caso venga presentata una SCIA all'ufficio del Registro delle imprese relativa allo svolgimento delle attività di **commercio all'ingrosso, di impiantistica, di autoriparazione, di pulizia, di facchinaggio, di agente e rappresentante di commercio, di agente affari in mediazione, di spedizioniere e di mediatore marittimo, la tassa di concessione governativa non è dovuta** in quanto l'iscrizione in detto Registro, come quella nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle citate attività, non ha natura abilitante all'esercizio delle relative attività.

La tassa sulle concessioni governative di cui al punto 8, dell'art. 22, della citata Tariffa sarebbe, in sostanza, dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisse una iscrizione abilitante all'esercizio dell'attività.

Per quanto attiene all'applicazione dell'imposta di bollo, trattandosi di "semplici comunicazioni", per le SCIA relative alle attività sopra elencate **non è dovuta l'imposta di bollo.**

Ricordiamo che la stessa posizione è stata espressa dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni n. 109/E del luglio 2001 (relativamente alla DIA) e n. 24/E del 8 aprile 2013, nella quale si afferma che non è soggetta a imposta di bollo la SCIA, *sempreché in esito alla presentazione della stessa non sia previsto, da parte dell'amministrazione ricevente, il rilascio di provvedimenti o certificazioni.*

E' questo il parere dell'Agenzia delle Entrate contenuto nella risposta ad un **Interpello del 27 agosto 201, Prot. 109864**, presentato dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti (CIDEK) della Campania il 16 settembre 2013.

Diversa sarebbe l'interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, interpellato dalla stessa Agenzia delle Entrate, ha espresso il proprio parere con la **nota del 24 luglio 2013, Prot. n. 125591**, soprattutto in merito alle attività relative ai soppressi Ruoli ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio.

Dopo la **soppressione di tre Ruoli (agenti di commercio, agenti di affari in mediazione e mediatori marittimi) e di un Elenco (degli spedizionieri)**, il soggetto che ha intenzione di svolgere una di queste attività invia al Registro delle imprese una SCIA nella quale certifica e autocertifica di possedere i requisiti richiesti dalla legge e al contempo segnala di iniziare immediatamente l'attività stessa.

Ora, considerato che in capo alla Camera di Commercio è rimasta inalterata l'attività di verifica dei requisiti per un'attività regolamentata ad accesso abilitante, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico **sarebbe dovuta la tassa sulle concessioni governative.**

Per inciso, ricordiamo che la tassa di concessione governativa dovrebbe essere pagata solo dai soggetti che si iscrivono per la prima volta direttamente al Registro delle imprese denunciando l'inizio di una delle quattro attività in questione. La tassa non sarebbe pertanto dovuta dai soggetti che già risultano iscritti nei rispettivi Ruoli o nell'Elenco (ora soppressi) e che sono transitati nel Registro delle imprese, entro il termine perentorio del 12 maggio 2013. Non verificandosi una interruzione dell'attività, tale passaggio non può essere considerato una "nuova iscrizione". La ripetizione del pagamento di una tassa già pagata contrasterebbe con il principio generale che prevede il divieto della doppia imposizione.

Sarebbero invece **esentati dal pagamento di tale tassa** tutti quei soggetti che, già iscritti nei Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in mediazione alla data del 12 maggio 2012 pur non svolgendo più alcuna attività, hanno presentato una **richiesta di iscrizione nella Sezione speciale del REA**, entro il 12 maggio 2013, al fine di preservare i propri requisiti. In questo caso, infatti, non è stata svolta alcuna attività di verifica da parte della Camera di Commercio e l'iscrizione nell'apposita sezione del REA "*ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e che non abilita il soggetto ivi iscritto all'esercizio dell'attività*".

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo dell'Interpello in questione si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti – Tasse sulle concessioni governative.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=41>

11. AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - Fissati i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori - Delineata la figura del responsabile scientifico

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2011, il **DECRETO 13 agosto 2014, n. 140**, recante "*Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali*".

Il decreto, emanato in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 9, lett. a) del D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014, disciplina i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali e fissa i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

Figura centrale è quella del **responsabile scientifico**, che dovrà:

- verificare il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- verificare il rispetto dei contenuti dell'attività di formazione e aggiornamento;
- predisporre i programmi didattici;
- attestare il superamento dell'esame finale.

Il **corso di formazione iniziale** si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico e avrà una durata di **almeno 72 ore** e si articolerà, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.

Gli obblighi formativi di aggiornamento avranno una cadenza annuale. Il **corso di aggiornamento** avrà una durata di **almeno 15 ore** e riguarderà elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.

Il corso di formazione e di aggiornamento potrà essere svolto **anche in via telematica**, salvo l'esame finale, che si svolgerà nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali – Amministratore di condominio ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=106>

12. SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE - Istituito un credito d'imposta per le imprese che sottoscrivono accordi di programma - Reso noto il testo del decreto attuativo

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), il **decreto interministeriale 7 agosto 2014**, che stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014 (c.d. "*Decreto Destinazione Italia*"), le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a **favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale.**

Le risorse stanziare per la concessione delle agevolazioni sono pari complessivamente a **70 milioni di euro**, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.

I contenuti del modello di istanza, nonché le modalità e i termini di presentazione saranno definiti con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29a7izw>

13. STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, con **Circolare del 12 settembre 2014, Prot. n. 11002**, ha fornito indirizzi applicativi in materia di **prevenzione incendi per le strutture ricettive all'aria aperta** (campeggi, villaggi turistici, ecc.).

Le indicazioni del Ministero riguardano il **decreto ministeriale 28 febbraio 2014** con cui è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entrata **in vigore il 13 aprile 2014**.

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29a7mqg>

14. AEROPORTI ED ELIPORTI - Rinvia l'entrata in vigore delle nuove disposizioni antincendio dettate dal D.M. 6 agosto 2014

Con **decreto del 17 settembre 2014**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, il Ministero dell'Interno ha stabilito che l'entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 è **differita al 19 marzo 2015**.

Ricordiamo che il decreto 6 agosto 2014, recante "*Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, **sarebbe dovuto entrare in vigore il 19 settembre 2014**.

La motivazione principale del differimento viene individuata nella mancata predisposizione dei provvedimenti attuativi previsti per l'effettiva attuazione del decreto 6 agosto 2014.

[Per scaricare il testo del nuovo decreto clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29a7lbk>

15. ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il 23 settembre 2014**, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura per richiedere il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato.

Il Ministero fa presente quanto segue:

a) nel caso sia necessario **comunicare l'avvenuta variazione presso la Camera di Commercio** competente dei **dati presenti nel Registro Imprese** e visualizzati nella pagina di registrazione del sistema CIPAQ (quali ad esempio nome del rappresentante legale) si potrà inviare una PEC all'indirizzo cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it con allegata l'evidenza della richiesta di variazioni firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda;

b) nel caso sia necessario **accreditare sul sistema un titolare di apposita procura** per l'inoltro dell'istanza dovranno essere inviati, tramite PEC all'indirizzo indicato sopra, copia dell'atto di procura firmato digitalmente e del documento di identità del soggetto che l'ha rilasciata nonché del codice fiscale. Si avvisa che in mancanza del C.F. la richiesta non potrà essere accolta;

c) nel caso sia necessario **richiedere la cancellazione della registrazione** effettuata da un'azienda sul sistema si potrà inviare una PEC all'indirizzo indicato sopra, con allegata la richiesta di cancellazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda;

d) nel caso sia necessario **richiedere la cancellazione di una istanza di contributo inoltrata** da un'azienda sul sistema si potrà inviare una PEC all'indirizzo indicato sopra, con allegata la richiesta di cancellazione firmata digitalmente dallo stesso firmatario dell'istanza per la quale si richiede la cancellazione.

Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall'indirizzo registrato sull'indice INI-PEC per l'azienda, fa eccezione quella di avvenuta variazione dell'indirizzo PEC.

Per saperne di più [clicca sul link riportato sotto](#).

LINK:

<http://snurl.com/29a5z2o>

16. AEE - Dal 9 ottobre al via le nuove regole sul marchio di identificazione da apporre sul prodotto

Secondo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 40 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, emanato in attuazione della direttiva 2012/19/UE, **a decorrere dal 9 ottobre 2014 (180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto avvenuta il 12 aprile 2014)**, scattano **le prescrizioni e le sanzioni** previste per il "nuovo" **marchio di identificazione che il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato.**

In base a quanto stabilito dall'articolo 28 del citato D.Lgs. n. 49/2014, il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state **immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.**

Il marchio deve contenere almeno delle seguenti indicazioni: il nome del produttore, il logo del produttore (se registrato), il numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui sopra, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile.

Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, l'art. 28, comma 5 del D.Lgs. n. 49/2014 stabilisce che il produttore deve apporre sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX (un contenitore di spazzatura su ruote barrato).

Il produttore che, dopo il termine stabilito, immette sul mercato AEE prove del marchio è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 1.000,00** per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.

Il produttore che, immette sul mercato AEE prive del simbolo riportato nell'Allegato IX, è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00** per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.

Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 49/2014 [clicca sul link riportato sotto](#).

LINK:

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014:049>

17. DELEGHE DI PAGAMENTO F24 - Dal 1° ottobre on-line - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014**, fornisce chiarimenti riguardo agli ambiti di applicazione dei nuovi obblighi di utilizzo dei servizi telematici per i pagamenti mediante F24, introdotti dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014 e in vigore dal 1° ottobre 2014.

La circolare chiarisce che, **a partire dal 1° ottobre 2014:**

1) **I modelli F24 a saldo zero** (ossia in cui l'ammontare dei pagamenti, esposti nella colonna «importi a debito pagati» è pari all'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, esposti nella colonna «importi a credito compensati») potranno essere presentati **esclusivamente attraverso i servizi online** dell'Amministrazione finanziaria, direttamente dal contribuente (utilizzando i servizi «F24web», «F24online» dell'Agenzia, tramite i canali Fisconline o Entratel) oppure per il tramite di un intermediario abilitato di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori), che può effettuare la trasmissione attraverso i servizi «F24 cumulativo» o «F24 addebito unico».

2) **I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1000 euro** (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione) potranno essere presentati esclusivamente attraverso i summenzionati servizi online dell'Amministrazione finanziaria («F24web», «F24online», tramite i canali Fisconline o Entratel) oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, Agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento).

Potranno continuare a utilizzare il **modello F24 cartaceo** anche dopo il 1° ottobre 2014:

- 1) i contribuenti non titolari di partita IVA, per il versamento di somme pari o inferiori a 1000 euro, a patto che non ci siano crediti in compensazione;
- 2) i contribuenti che utilizzano modelli di pagamento precompilati inviati dagli enti impositori con saldo finale superiore a 1000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- 3) i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno in corso al 1° ottobre 2014, per l'anno corrente, piani di rateizzazione di tributi, contributi e altre entrate, per i versamenti, fino al 31 dicembre 2014, delle rate successive, anche per importi superiori a 1000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
- 4) i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29a2evo>

18. MARCHI - NO alla registrazione del segno tridimensionale costituito dalla sola forma del prodotto - Sentenza della Corte di Giustizia europea

La registrazione come marchio delle forme imposte dalla funzione del prodotto nonché delle forme che possano conferire differenti valori sostanziali a un prodotto dotato di più caratteristiche può essere esclusa in forza del diritto dell'Unione.

Il fatto di riservare siffatte forme a beneficio di un solo operatore economico conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti, il che comprometterebbe l'obiettivo della tutela dei marchi.

E' questa in sintesi la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia dell'Unione europea nella **Sentenza del 18 settembre 2014, n. C-205/13.**

Il diritto dell'Unione (*Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*) vieta la registrazione dei marchi **costituiti esclusivamente da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto o che è imposta dalla natura stessa del prodotto.**

Nella sentenza la Corte sottolinea innanzitutto che la nozione di **«forma imposta dalla natura stessa del prodotto»** comporta che le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione. Riservare caratteristiche siffatte a favore di un solo operatore economico, infatti, impedirebbe ad imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso. Inoltre, si tratta di caratteristiche essenziali che il consumatore potrà ricercare nei prodotti concorrenti, dato che questi ultimi mirano a svolgere una funzione identica o simile.

Per scaricare il testo del comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140128it.pdf>

Per scaricare il testo integrale della Sentenza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-205/13>